



COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO

Provincia di Roma

Ordinanza n. 64/2022

Oggetto: DIVIETO DEL GIOCO DEL PALLONE IN PIAZZETTA DELLA PACE

IL SINDACO

PREMESSO che numerosi cittadini hanno lamentato l'impossibilità di sedersi sulle panchine o di passeggiare in Piazzetta della Pace, Piazza San Rocco e largo Magnani perché disturbati dal gioco del pallone nonché dagli schiamazzi, urla, disturbo alla quiete pubblica e al pubblico decoro anche a tarda ora associati al gioco del calcio in un luogo non idoneo al suo svolgimento;

CONSIDERATA la vicinanza a luoghi di culto, esercizi pubblici con dehors, esercizi commerciali con merce esposta all'esterno, vetrine, vetrate e condomini nonché arredo urbano e verde pubblico;

RITENUTO che per le modalità di svolgimento, siffatta pratica sportiva può concretamente causare ingenti danni al patrimonio pubblico e privato insistente sulla Piazza e nei dintorni e, più in generale, pericoli per la sicurezza delle persone che vi transitano o vi sostano, tra le quali, come è noto, vi sono persone anziane, bambini in tenera età e persone fragili;

RILEVATA la necessità di predisporre strumenti efficaci per promuovere l'utilizzo della piazza per tutte le categorie di persone ed età e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita comunitaria, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze luoghi di aggregazione e di confronto per tutti, indipendentemente dall'età e dalla condizione sociale;

ATTESO che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici di uso pubblico e il decoro del paese oltre che dell'incolumità delle persone nonché degli stessi giocatori;

RITENUTA la necessità, pertanto, di adottare, per le motivazioni in premessa, un provvedimento contingibile – urgente, con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di disagio ed insicurezza sociale, giocando a pallone nella piazza;

VISTO l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, come sostituito dall'art. 6, del decreto legge 23 maggio 2008, n° 92 (misure urgenti in materia di sicurezza urbana), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n° 125;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

RICHIAMATO l'art. 35 del vigente Statuto comunale sui poteri di ordinanza del sindaco, l'efficacia del provvedimento e delle relative forme di pubblicità e accessibilità;

ORDINA

che in Piazzetta della Pace, Piazza San Rocco e Largo Magnani sia vietato il gioco del pallone (calcio) in tutte le forme e modalità di svolgimento. Sono altresì vietati quei giochi o sport collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.

Sono esclusi dal dispositivo della presente ordinanza i giochi effettuati dai bambini, in orario consono, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitino la vigilanza, tramite l'utilizzo di un pallone che per peso e consistenza sia oggettivamente inoffensivo ed inidoneo a produrre danni a persone e/o cose.

AVVERTE

Che, ai sensi e per gli effetti di legge, avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

L'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, sul sito internet istituzionale e in piazzetta della Pace.

L'invio di copia del presente provvedimento a:

- Alla Polizia Locale del Comune di Vedano Olona
- Alla Prefettura di Varese
- Alla Stazione dei Carabinieri di Malnate
- Al Condominio San Rocco

INCARICA

Il Servizio di Polizia Locale del Comune di Vedano Olona e le altre Forze di Polizia a vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 25,00 ad euro 500,00**. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad **euro 50,00** (doppio del minimo). È fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.

Vedano Olona, lì 19 luglio 2022

IL SINDACO

Dott. Cristiano Citterio